



CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO
RISORSE UMANE

N° Registro del Servizio 103	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale 402	
N° ALBO del 376 del 19/01/2017	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

OGGETTO: Manifestazione d'Interesse per il reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31/12/2014 di cui al Decreto n. 1336 del 09 Febbraio 2017 del Dipartimento 7 - Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali **Approvazione. Schema di Convenzione Tirocinio Extracurricolare**

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di GIUGNO nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario, con il quale sono state conferite al sottoscritto Mario Aloe le funzioni di Responsabile del settore Personale, attività produttive e commercio e affari legali;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 605 del 13.08.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale, n. 208 del 02.09.2008, n. 210 del 09.09.2008 e n. 248 del 07.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

VISTA la Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria. Decreto regionale n. 1336 del 9/2/2017 pubblicato sul BURC n. 15 del 13 febbraio 2017.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 5 del 24 febbraio 2017 con cui il Comune di Amantea ha partecipato alla Manifestazione di interesse regionale per avviare n. 25 soggetti, precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga dall'Accordo quadro del 07/12/2016, in percorsi di politica attiva nella modalità dei tirocini.

VISTO il Decreto regionale n. 4283 del 24/04/2017 con il quale l'Ente è stato ammesso ad avviare i 25 soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini.

RICHIAMATE le apposite Linee Operative "Enti Pubblici" che rinviano ad apposita Convenzione la disciplina dei rapporti tra Ente Ospitante e Regione Calabria

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'Approvazione della Convenzione di Tirocinio Extracurriculare come da Format Allegato F1 della Regione Calabria allegata alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della stessa

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'all'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali)

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di Approvare della Convenzione di Tirocinio Extracurriculare come da Format Allegato F1 della Regione Calabria allegata alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della stessa


1. La presente determinazione:

- a) Diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267
- b) Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 gg consecutivi

Di trasmettere copia della presente determinazione:



- a) All'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio

Il funzionario Responsabile
Dott. Mario Aloe



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**


<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi Dell'art. 153, comma 5, D.Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento.....Capitolo PEG Bilancio Corrente Esercizio euro Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p>Il responsabile di ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>	<p>-somma stanziata variaz.in aumento..... -somme già impegnate..... -soma disponibile.....</p> <p>Data.....</p> <p>Il responsabile Dott. Gaetano Vigliatore</p>
--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. Consecutivi

dal **19 GIU. 2017**, al **04 LUG. 2017**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO



Allegato F1

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

(DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 268 DEL 29/07/2013 e S. M. I.)

CONVENZIONE PROT. N. DEL

TRA

La Regione Calabria, d'ora in poi denominato "SOGGETTO PROMOTORE", rappresentato dal Dirigente del Settore n. 6 del Dipartimento n. 7 Dott. Roberto Cosentino, nato a Catanzaro (CZ), il 28/03/1972 domiciliato per la carica presso il Dipartimento n. 7 della Regione Calabria – Località Germaneto di Catanzaro, a tal uopo autorizzato

E

Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante

Comune di Amantea

Di seguito denominato <<Comune>>,

con sede legale in **C.so Umberto 1 n° 7**

codice fiscale/partita IVA **86000330786**

Rappresentato dal **Dott. Pizzino Mario**

Nato a ... **AMANTEA**

il **22/01/1963**

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), devono essere intesi come 'lavoratori' ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- la Regione Calabria ha dato attuazione alla ***"Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione***

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinanti su proposta del soggetto promotore e in conformità con la propria procedura selettiva effettuata.

Alla presente convenzione è allegato un Progetto Formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- redigere, il Progetto formativo;
- rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orari, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione del tirocinio mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi dell'interruzione del tirocinio;
- eventuali richieste di proroghe entro i limiti di durata previsti dalla normativa vigente, devono pervenire al soggetto promotore almeno cinque giorni lavorativi prima della data di conclusione del tirocinio, mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi che giustificano la prosecuzione del tirocinio oltre i termini stabiliti nel Progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Articolo 4 – Tutorato

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo. Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.

La relazione deve essere inviata al soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previste dal progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

Art. 6 – Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto ospitante;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, dal soggetto ospitante.

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 – Comunicazioni

Le parti concordano che il soggetto ospitante provvede alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione/Provincia Autonoma e al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite, ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione/Provincia Autonoma, sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza del tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo.

Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione/Provincia Autonoma eventuali ulteriori documenti ed informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 8 – Indennità

Al tirocinante sarà corrisposta un'indennità di importo pari a 800,00 euro mensili lordi, secondo le modalità previste nell'Avviso Pubblico di cui al Decreto della Regione Calabria n. 1336 del 9/2/2017 pubblicato sul BURC n. 15 del 13 febbraio 2017.

Art. 9 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di mesi sei e comunque fino al completamento dei percorsi di tirocinio semestrale di tutti i soggetti avviati.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento Linee Guida Regionali in materia di tirocini- approvate con DGR 158/2014 e all'Avviso Pubblico di cui al – Decreto della Regione Calabria n. 1336 del 9/2/2017 pubblicato sul BURC n. 15 del 13 febbraio 2017”.

(Firma per il soggetto promotore)

(Firma per il soggetto ospitante)